



REGIONE TOSCANA
AOOGRT.prot.0385257
del 17/10/2019 P.050

CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494

Casella posta certificata: comunepiombino@postacert.toscana.it

Servizio Politiche Ambientali

Piombino, 16 ottobre 2019

Spett.le
Regione Toscana
Direzione Ambiente Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
opere pubbliche di interesse strategico regionale

c. att. Arch. Carla Chiodini

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
email: alessio.nenti@regione.toscana.it
email: carla.chiodini@regione.toscana.it

Oggetto: RiMateria – D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI)

Come da avviso di convocazione del Nucleo VIA per il giorno 22 ottobre 2019 si rimette il contributo istruttorio di questa Amministrazione comunale.

Si richiamano anzitutto i precedenti contributi, che si hanno per integralmente confermati e riproposti, e si integrano con quanto di seguito indicato.

1) Improcedibilità della VIA

Nella prima seduta del 24.1.2019 il Nucleo Regionale di VIA, accertata la presenza di numerose criticità, ha concesso alla Proponente un termine di 30 giorni per la produzione di documentazione integrativa, documentazione che RiMateria spa ha depositato in data 28 febbraio 2019.

Nella successiva riunione del 27 maggio 2019 il Nucleo ha concesso ulteriori 90 giorni alla Proponente per presentare la “*documentazione di chiarimento finalizzata a chiarire gli elementi critici emersi nel corso della seduta*”. Trattavasi evidentemente di un termine perentorio e non ulteriormente prorogabile, anche perché la normativa non prevede la possibilità di una doppia proroga (v. *infra*).

La Proponente non ha ottemperato nel termine indicato. Ha presentato un’istanza di proroga fondata non su ragioni oggettive ma su difficoltà interne assolutamente inconferenti e quindi inaccoglibili, e poi, senza neanche attendere un riscontro, in data 25 settembre 2019 ha presentato una serie di documenti che prevedono, tra l’altro, una modifica progettuale non irrilevante.

L’art. 24, c. 4 del d.lgs. 152/2006 prevede che nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazioni documentali che può essere formulata solo una volta, l’istanza “*si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione*”.

Tale disposizione è applicabile al procedimento in esame in forza del rinvio dinamico (o formale) al d.lgs. 152 del 2006 contenuto nell’art. 39 della l. reg. Toscana 10 del 2010.

Si chiede pertanto che la domanda venga respinta e il procedimento immediatamente archiviato.

Quanto di seguito esposto, di conseguenza, vale solo in via subordinata.

** *** **

2) Violazione dei criteri localizzativi dei nuovi impianti contenuti nel PRB.

Le discariche, come si è fatto presente più volte, non possono essere realizzate in “*Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell’impianto*” (PRB – Parte Prima – Allegato di Piano 4).

In detto perimetro rientrano i due centri abitati di Colmata e Montegemoli.

La Proponente obietta che:

- a) le due frazioni non presenterebbero i requisiti richiesti dal codice della strada per essere qualificati “centri abitati”;
- b) non sussistono delibere della Giunta comunale volte a censirli come tali;
- c) in ogni caso la distanza non rilevarebbe con riferimento alla sezione numero 2 del progetto (opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria spa).

Le obiezioni non hanno pregio:

- a) le due frazioni, come risulta dalla delibera della Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019 (e relativo allegato), che si produce, presentano i requisiti richiesti dal codice della strada;
- b) il criterio localizzativo contenuto nel PRB non richiede che i centri abitati siano “riconosciuti” in un’apposita delibera ai sensi del codice della strada, ma che presentino in concreto

– come nella specie presentano – i requisiti previsti dal codice della strada. In ogni caso con la delibera sopra indicata si è proceduto anche alla loro individuazione “formale”;

c) la distanza va rispettata non solo con riferimento alla sezione numero 3 del progetto (nuova discarica su area LI53) ma anche con riferimento alla sezione numero 2.

L’ampliamento, per quanto in sormonto, provoca gli stessi problemi sanitari dei nuovi impianti e pertanto deve rispettare i criteri localizzativi previsti per questi ultimi. Il precedente invocato nel parere del Prof. Volpe (Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1557) è datato e riguarda in generale le distanze previste dalla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dal piano regionale dei rifiuti *illo tempore* in vigore, e pertanto non è applicabile, attesa la valenza sanitaria della prescrizione localizzativa regionale.

** *** **

3) Carenza di legittimazione della società proponente

Ha rilevato l’Amministrazione comunale nei precedenti contributi che la concessione sottoscritta in data 10 dicembre 2016, al repertorio n. 1021/2016, tra l’Agenzia del Demanio e la Società Asiu Spa a cui è subentrata RiMateria, prevede relativamente alla discarica ex Lucchini la possibilità di conferire i soli materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche.

La proponente replica a tale eccezione, che esclude la sua legittimazione a presentare qualunque progetto incompatibile con tale limitazione alla conferibilità dei rifiuti, che essa sarebbe superata “*Vista la conclusione del procedimento di voltura dell’AIA 276/2007 e smi alla società RiMateria, D.D. n. 10791 del 01/07/2019 Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, e vista la configurazione aggiornata*”.

Davvero non si comprende come possa sostenersi tale affermazione, in quanto la configurazione aggiornata non esclude che la discarica ex Lucchini venga utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti da lavorazioni siderurgiche, e la concessione demaniale è rimasta imm modificata nonostante la voltura dell’A.I.A..

** *** **

4) Impatto odorigeno

La Proponente cerca di ovviare all’insopportabile disturbo olfattivo provocato dai nuovi impianti, denunciato, oltre che dall’Amministrazione comunale, anche da altri partecipanti alle riunioni del Nucleo, mediante una nuova configurazione progettuale che prevede la “*ripartizione delle volumetrie di rifiuti 1/3 per la tipologia 7.1.C e 2/3 per la 7.1.A (anziché 50% 7.1.C – 50% 7.1.A della versione precedente)*”.

Quanto affermato dalla Proponente, tuttavia, non appare supportato da sufficienti analisi, è affidato a misure di mitigazione che si reputano del tutto inadeguate oltre che difficilmente controllabili, contrasta con la circostanza che la maggior parte dei rifiuti da conferire nella

sopraelevazione e oltre la metà di quelli da conferire nella discarica LI53 hanno carattere biodegradabile. Rimane pertanto la criticità rilevata.

** *** **

5) Inidoneità della discarica ex Lucchini all'ampliamento in soprizzo

Si ribadiscono e si fanno propri i rilievi del Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti circa l'assenza di garanzie di tenuta del fondo della discarica ex Lucchini dinanzi all'aumento di carico previsto dal progetto.

Neanche nei chiarimenti presentati tardivamente il 25 settembre 2019 la Proponente fornisce ulteriori elementi volti a superare i rilievi formulati, in quanto asserisce essere "esaustivo" quanto già verbalizzato nella riunione del 27 maggio 2019.

In tal modo, tuttavia, la Proponente non dà risposta alla questione di fondo: e cioè come la discarica in oggetto, autorizzata nel 1999 senza i requisiti di impermeabilizzazione previsti legislativamente solamente nel 2003, possa resistere ai cedimenti provocati dai nuovi volumi.

** *** **

Per quanto sopra esposto, pertanto, l'Amministrazione comunale chiede di rigettare la domanda formulata dalla società Rimateria e l'archiviazione del procedimento.

Con ossequio

Il sindaco

Avv. Francesco Ferrari

Il dirigente del Servizio Politiche Ambientali

dott. Maurizio Poli

Si allegano:

1. Verbale del Nucleo di Valutazione per VIA/VAS del 14 ottobre 2019;
2. Delibera n. 304 del 9 ottobre 2019 recante la delimitazione dei centri abitati di Montegemoli e Colmata ai sensi del Codice della Strada ad integrazione della relazione del 31 luglio 2019 con la quale si rappresentavano i centri abitati ai sensi della vigente pianificazione urbanistica (**con 7 allegati**);
3. Delibera n. 311 del 16 ottobre 2019 ad integrazione della delibera di Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019 - Integrazioni e sostituzione planimetria (**con 5 allegati**);
4. Relazione inerente le misurazioni delle distanze tra i perimetri dei centri abitati e dell'impianto, così come aggiornate e riviste ai sensi e per gli effetti della delibera n. 304/2019 (**con un allegato**);

5. Atto di indirizzo per la redazione della variante urbanistica della zona F6 “aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate” **(con due allegati).**

Data: 16/10/2019 15:47

Da: Comune di Piombino - Comune di Piombino <comunepiombino@postacert.toscana.it>

A: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Trasmissione contrinuto istruttorio sui chiarimenti nell'ambito del procedimento di VIA - Rimateria (Prot.N. GE 2019/0038621)

Invio Prot.N. GE 2019/0038621

Trasmissione contrinuto istruttorio sui chiarimenti nell'ambito del procedimento di VIA - Rimateria



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA E LA VAS

(Istituito con delibera della DGC n. 172 del 21 maggio 2010, DGC n. 52/2018, e DGC 143/2018 ai sensi della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 Ottobre 2019

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:
1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria;
3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.
Proponente: RIMateria spa.

Soggetti coinvolti nel procedimento VIA:

Proponente: RIMateria S.p.A.

Autorità Competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA).

Il giorno 14 ottobre 2019 ore 09,30 presso i locali del Settore Ambiente, Demanio ed Affari Legali si riunisce il Nucleo per l'esame della documentazione depositata in riferimento alla pratica oggetto di Valutazione d'Impatto Ambientale. Il Dirigente del Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali, Dott. Maurizio Poli, in qualità di Presidente del Nucleo, accerta che sono presenti:


Geol. Mario Ferrari
Ing. Riccardo Banchi

Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo
Settore Lavori Pubblici

Arch. Laura Pescini Servizio Progettazione/Gestione strumenti urbanistici
Ing. Stefano Vivarelli Servizio Ambiente
Dott. Alessandro Barbieri Azienda USL Toscana Nord ovest
Dott. Roberto Bertani Azienda USL Toscana Nord ovest

Iter amministrativo

- l'istanza è stata depositata dal proponente presso la Regione Toscana in data 30/05/2018 e acquisita con AOOGR.T. prot. 2018/288371-A del 30/05/2018; (In data 23 maggio 2018, ns. prot. 17155 e 17242, il proponente depositava la documentazione relativa al progetto in oggetto, in data 28 maggio 2018, ns prot n. 17751, il proponente depositava istanza che annullava e sostituiva quanto già inviato con la precedente pec, in data 30 maggio 2018, ns prot n. 18119, il proponente depositava ulteriore istanza nella sua formulazione corretta, che sostituiva la precedente già depositata, contenente errore materiale);
- l'avviso al pubblico dell'avvenuta presentazione dell'istanza e della relativa documentazione è stato pubblicato in data 30/05/2018 sul sito web regionale;
- il procedimento è stato avviato il 30/05/2018 ai sensi della normativa indicata in oggetto;
- In data 31 maggio 2018, con nota ricevuta ns prot n. 18286 la Regione Toscana ha richiesto parere/contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Dlgs 152/2006, agli enti il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto;
- In data 28/08/2018, con nota ricevuta ns. prot. 29494, sono state richieste dalla Regione Toscana integrazioni al Proponente in relazione alla documentazione depositata;
- In data 09/11/2018 e 12/11/2018, con note ns. prot. 38569 e 38765, il Proponente ha depositato le integrazioni richieste e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- In data 12/11/2018, con nota ricevuta ns. prot. 38846, la Regione Toscana ha richiesto alle Amministrazioni e soggetti competenti pareri e contributi tecnici sulla documentazione integrativa depositata;
- In data 06/03/2019 , con nota ricevuta ns. prot. 8000, La Regione Toscana ha richiesto alle Amministrazioni e soggetti competenti ulteriori pareri e contributi tecnici sulla documentazione integrativa presentata dal proponente;
- In data 15/03/2019, con nota ns. prot. 9490, pervenivano a questo Ente le osservazioni sul progetto in oggetto di un comitato di cittadini residenti in Loc. Colmata;
- In data 05/04/2019, con nota ns. prot. 12366, questo NTV inviava alla Regione Toscana i pareri ed i contributi tecnici richiesti relativi alla documentazione integrativa presentata dal proponente;
- In data 23/04/2019, con nota ns. prot. 14733, perveniva al Comune di Piombino una diffida relativamente al progetto in oggetto;



- In data 30/09/2019, con nota ns prot. 36034, la Regione Toscana inviava i chiarimenti depositati dal Proponente che erano stati richiesti nella seduta del Nucleo VIA. della Regione Toscana del 27/05/2019;
- In data 09 ottobre 2019, per mail, veniva convocato per la data odierna il NTV.

Descrizione del progetto

La documentazione oggetto di valutazione di questa seduta del Nucleo riguarda il documento "NOTA DI APPROFONDIMENTO E CHIARIMENTO in riferimento al Verbale della seduta del NURV del 27/05/2019" nel quale il proponente:

- per dare risposta alla criticità emersa ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale riguardante l'impatto odorigeno degli interventi a progetto, ha introdotto alcuni accorgimenti progettuali e gestionali;
- per dare risposta a tutti gli altri aspetti ed elementi di discussione della seduta NURV del 27/05/2019, ha riportato punto a punto gli estratti del Verbale e a seguire i relativi chiarimenti.

Le modifiche progettuali effettuate dal proponente riguardano la modifica della ripartizione delle volumetrie della nuova discarica LI53, diminuendo quelle destinate ai rifiuti misti organici/biodegradabili e inorganici (sottocategoria 7.1.C.), e maggiorando quelle destinate a rifiuti inorganici o a basso contenuto organico (sottocategoria 7.1.A).

Nello specifico nella nuova configurazione i nuovi quantitativi ammontano a:

- 73.000 m³ /anno di rifiuti sottocat. 7.1.C invece di 120.000 m³ /anno;
- 147.000 m³ /anno di rifiuti sottocat. 7.1.A invece di 100.000 m³ /anno.

Le modifiche gestionali atte a ridurre la molestia dovuta alle maleodoranze prevedono alcuni accorgimenti tra cui la modalità di coltivazione dei lotti contenenti sostanze organiche/biodegradabili, la copertura con teli impermeabili dei lotti temporaneamente non coltivati.

Contributo istruttorio

in via preliminare,

il Nucleo, in via preliminare e prima di esprimere le proprie considerazioni tecniche in merito alle integrazioni pervenute, quindi sotto il profilo procedurale, rappresenta quanto di seguito.

Nell'ultima seduta del Nucleo di Valutazione regionale del 25 maggio scorso, a fronte di alcuni impatti ambientali critici evidenziati dall'ARPAT, dalla ASL e dal Servizio Politiche Ambientali del Comune di Piombino, venne assegnato un termine al proponente di 90 giorni per la produzione di chiarimenti in merito alle predette criticità ambientali e sanitarie evidenziate dagli enti. Il termine di presentazione dei predetti chiarimenti scadeva il 25 agosto 2019.

Tale proroga venne assentita solamente perché la richiesta in tal senso veniva dallo stesso proponente. I termini infatti, comprensivi di proroghe e differimenti

a disposizione dell'autorità procedente, risultavano esauriti, e comunque non potevano essere richieste ulteriori integrazioni progettuali, ai sensi della normativa vigente.

Alla data del 25 agosto scorso, termine di scadenza per il deposito dei chiarimenti da parte dell'azienda, non erano pervenute le integrazioni attese, con la conseguenza che il procedimento di VIA avrebbe dovuto concludersi sulla scorta della documentazione progettuale agli atti e in base alle valutazioni ed i pareri resi dagli enti a quel momento.

Tuttavia Rimateria, pur non essendo autorizzata, ha depositato una documentazione integrativa al progetto che, oltre che essere tardiva, non si sostanzia solamente nei chiarimenti attesi, quanto piuttosto nella presentazione di un nuovo progetto, diverso da quello oggetto di VIA. In considerazione di quanto sopra il Nucleo ritiene che tale documentazione non sia da considerarsi ammissibile e pertanto valutabile per i seguenti motivi:

- la documentazione integrativa non costituisce i chiarimenti richiesti, ma rappresenta una sostanziale revisione del progetto oggetto di valutazione, sostanzialmente un nuovo progetto;


- la documentazione integrativa è stata presentata ampiamente fuori dal termine assegnato, oltretutto dopo il diniego della Regione alla richiesta da parte del proponente di ulteriore proroga di trenta giorni oltre a quella già assegnata (con scadenza il 25/08/2019) e pertanto non autorizzata a depositare.

In ragione delle considerazioni che precedono, questo Nucleo di valutazione ritiene che le questioni pregiudiziali di cui sopra siano assorbenti rispetto ad ogni altra valutazione tecnica sulla documentazione integrativa depositata, e ritiene altresì che detta documentazione integrativa non possa costituire oggetto di valutazione di questo procedimento di VIA, confermando il proprio parere negativo alla compatibilità ambientale del progetto in valutazione.




Ciò premesso,

il Nucleo ritiene che il predetto giudizio negativo non possa cambiare anche a seguito di una valutazione tecnica in ordine alla documentazione integrativa depositata dall'Azienda.



Il Nucleo infatti rileva come il nuovo progetto proposto e la modellizzazione allegata, non risolvono gli impatti ambientali critici evidenziati nei precedenti pareri, per le seguenti motivazioni.

Da oltre un anno è in corso il monitoraggio dell'H₂S (acido solfidrico) presso il complesso abitativo di Montegemoli.



Il monitoraggio ha evidenziato il superamento dei valori di concentrazione di tale elemento, di gran lunga superiori alle soglie di percezione odorigena con punte reiterate fino a 30 microg/m³.

Sulla scorta di tali concentrazioni di H₂S, l'Azienda USL ritenne di esprimersi con proprio parere (dello scorso mese di aprile e già agli atti del NURV), richiedendo, per motivi di tutela della salute, il rispetto del valore di 7 microg/m³ in corrispondenza dei ricettori esposti, indipendentemente dalla distanza tra il

perimetro dell'impianto ed il perimetro degli insediamenti abitativi presenti in zona.

Il Nucleo prende atto che a seguito degli impatti critici derivanti dal monitoraggio della qualità dell'aria sopra descritti, il Comune di Piombino, nell'ambito delle proprie competenze, con Delibera di Giunta Comunale n. 304 del 9 ottobre 2019 individuato i due complessi insediativi di Montegemoli e Colmata come centri abitati, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

Il Nucleo rileva inoltre come la modellazione effettuata ad opera del proponente non supera l'impatto critico; il modello diffusionale proposto dall'azienda evidenzia ancora il persistere della problematica delle emissioni odorigene nelle aree limitrofe all'impianto, all'interno delle quali ricadono diversi ricettori tra cui anche abitazioni.

Ciò nonostante il Nucleo rileva come la modellizzazione prodotta a corredo del nuovo progetto presentato, oltre a non escludere impatti odorigeni ai ricettori sensibili, rappresenta scenari di ipotesi gestionale che non rappresentano l'ipotesi maggiormente cautelativa per la popolazione residente. Infatti vengono ipotizzate emissioni solo da porzioni della discarica e non da tutta la superficie oggetto di conferimenti.

Il Nucleo rileva inoltre come, anche con la modellazione proposta, negli abitati di Colmata e Montegemoli, risultino superati i limiti delle unità olfattive presi a riferimento da leggi regionali di altri enti (come ad esempio dalle linee guida di Trento) e l'inesattezza di quanto affermato nella modellazione proposta da RiMateria, in quanto viene rappresentata una significativa riduzione della concentrazione aerea dell'acido solfidrico nei periodi notturni. Il modello previsionale di diffusione odorigena proposto dall'Azienda contrasta con i risultati reali misurati sul campo del monitoraggio della centralina ARPAT che non hanno evidenziato, dopo un anno di misurazione, alcuna significativa differenza di concentrazioni di H₂S tra il periodo notturno e quello diurno.


Il Nucleo rileva infine un ulteriore e grave "vulnus" nel processo di valutazione atteso. Nel progetto originario si prevedeva di conferire rifiuti a contenuto di organico a doc. 3000 anche nell'area della ex discarica Lucchini.

A tal fine il Nucleo ricorda come sulla ex discarica Lucchini era stata evidenziata, nella precedente riunione del NURV, tale criticità dovuta alla incompatibilità di conferire rifiuti a contenuto di organico su tale area, potendovi conferire solamente materiale proveniente da lavorazioni siderurgiche, per espressa clausola contenuta nella concessione demaniale dell'area stessa.

In ordine a quanto sopra non sono stati prodotti chiarimenti; resta pertanto inalterata e insoddisfatta la criticità evidenziata.

Pertanto il nucleo, sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, rilevato in particolare come la documentazione depositata sia tardiva e non autorizzata rispetto al termine assegnato nonché inadatta a costituire i chiarimenti rispetto agli impatti critici evidenziati e a consentire di fornire prescrizioni di mitigazione degli stessi, costituendo piuttosto un nuovo progetto che comunque non risolve le predette criticità, esprime parere contrario alla compatibilità ambientale del progetto oggetto di valutazione.

Il Presidente dichiara terminati i lavori del Nucleo di valutazione VIA-VAS alle ore 13,00



Letto e sottoscritto:

Dott. Maurizio Poli, Presidente



Geol. Mario Ferrari



Ing. Riccardo Banchi



Arch. Laura Pescini



Dott. Alessandro Barbieri



Arch. Serena Fossi





COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 304

Oggetto: Definizione dei centri abitati di Montegemoli e Colmata. Distanze tra i perimetri dei centri abitati e degli impianti.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **ottobre** alle ore **08:00** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica (Sindaco)	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Paolo Ferracci	Assessore	-	X
Riccardo Gelichi	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Gianluigi Palombi	Assessore	X	-
Carla Bezzini	Assessore	X	-

Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa il **Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Toscana, con la delibera della Giunta Regionale approvata in attuazione dell'articolo 9, comma 1 lettera e) della Legge Regionale 25/1998, recante i criteri di localizzazione degli impianti di discarica in relazione alla presenza di centri abitati, ha imposto la necessità di assicurare il mantenimento della distanza minima di 500 metri tra il perimetro degli impianti di discarica di rifiuti ed il perimetro dei centri abitati, individuati ai sensi del codice della strada;

- nel corso del procedimento regionale di cui al D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto di ampliamento della discarica di RiMateria da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, sono emerse molteplici criticità ambientali, urbanistiche e sanitarie delle quali, alcune di stretta competenza comunale, tra cui quella relativa alla sussistenza delle condizioni di realizzabilità del progetto con particolare attenzione al rispetto della distanza minima dai centri abitati;

- in particolare l'azienda ASL, in esito all'attività di monitoraggio delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di discarica di RiMateria (che hanno evidenziato l'elevata concentrazione molto al di sopra della percettibilità olfattiva di H₂S - acido solfidrico- in ampie zone abitate prossime all'impianto stesso), richiama alla massima cautela nell'autorizzare qualsiasi nuovo insediamento industriale inquinante, ed un atteggiamento di massima prudenza in linea con il principio precauzionale, mantenendo presso i bersagli umani esposti residenzialmente vicino alla discarica ed al SIN di Piombino, valori di H₂S più bassi possibili e non superiori ai valori di soglia di avvertibilità olfattiva per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori oltre a sintomatologie psico-organiche di vario genere;

Considerato che:

- nelle zone adiacenti il perimetro dell'impianto delle attuali discariche (sia la ex ASIU in coltivazione, le ex discariche industriali e quelle oggetto del progetto di ampliamento), si trovano due complessi insediativi, quello di Colmata e quello di Montegemoli, i quali a mente della vigente disciplina del Regolamento Urbanistico di Area, all'articolo 58, testualmente afferma: *"ai sensi dell'articolo 55, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 1/2005, sono individuati con apposito grafico sulle tavole in scala 1:2.000 i perimetri aggiornati dei centri abitati costituenti delimitazioni continue che comprendono tutte le aree edificate e i lotti interclusi"* laddove Colmata e Montegemoli rientrano nei c.d. centri abitati;

- La normativa relativa ai centri abitati origina dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), secondo la quale il centro abitato è un' insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine e dove per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,

piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;

- i due complessi insediativi di Montegemoli e Colmata, oltre che essere delimitati come centri abitati dai vigenti strumenti urbanistici comunali, presentano anche i requisiti minimi per essere classificati quali centri abitati anche ai sensi del codice della strada, così come descritto nella relazione tecnica allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'allegato 4 della relazione tecnica citata nel quale si evidenziano le distanze dai centri abitati di Montegemoli e Colmata che variano da un minimo di 162 m ad un massimo di 360 m misurate dal perimetro dei centri abitati al perimetro degli impianti;

Ritenuto pertanto di dover procedere per tutte le motivazioni su esposte all'individuazione dei centri abitati di Colmata e di Montegemoli, ai sensi del codice della strada, così come meglio rappresentati nelle cartografie che si allegano.

Vista la relazione tecnica redatta dal Settore Lavori Pubblici ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Parere di regolarità tecnica che si allega;

A voti unanimi e legalmente espressi e con votazione unanime separata per conferire al presente atto l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. per le motivazioni ampiamente espressi in premessa, di individuare con il presente provvedimento i due complessi insediativi di Colmata e di Montegemoli come Centri Abitati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), il tutto come meglio descritto e rappresentato nella relazione tecnica e nelle cartografie che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto che la distanza dal perimetro dei centri abitati di Montegemoli e Colmata dal perimetro dell'impianto di Ischia di Crociano è inferiore a 500 m e quindi ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera e) della Legge Regionale 25/1998 un ampliamento dell'impianto di smaltimento rifiuti così come previsto dal progetto sottoposto a VIA dalla soc. RiMateria è incompatibile con la normativa vigente.
3. di dare atto che il responsabile della presente procedura è l'ing. Claudio Santi, dirigente del Settore Lavori Pubblici;
4. **di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità.**



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Giunta Comunale N° 2019/994 del 09/10/2019

Oggetto: Definizione dei centri abitati di Montegemoli e Colmata. Distanze tra i perimetri dei centri abitati e degli impianti.

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 09/10/2019

il responsabile del Servizio
Santi Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Città di Piombino

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

File: C:\Users\csanti\Desktop\OPERE in corso\Colmata centro abitato\Rel Colmata-Montegemoli v01.odt

Oggetto: Centro abitato di Montegemoli e Colmata

La normativa che definisce un centro abitato origina dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), che recita:

“Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”

Nella predetta definizione di centro abitato non si associa al concetto di “raggruppamento continuo” una definizione numerica di distanza tra i fabbricati. Nella Circolare n. 6709/97 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si argomenta che i fabbricati possono essere intervallati solo da:

"strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico" con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.

Nulla si dice circa la presenza di giardini, corti o altri spazi pertinenziali dei fabbricati.

Ai sensi della circolare ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n.1820 si definisce:

A - DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE

Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

Nella quale non si prendono in considerazione le dimensioni dei manufatti.

Premesso quanto sopra la zona racchiusa dalla zona blu (allegato 1A) presenta al suo interno ben

più di 25 edifici, per lo più edifici per attività produttive e parte adibiti a residenze, tra loro continui e intervallati da strade, con presenza di illuminazione pubblica, postazioni di cassonetti, un bar-ristorante, strutture di servizi pubblici e definisce il centro urbano di Montegemoli.

La zona racchiusa con linea rossa nella planimetria allegata (allegato 1B) presenta al suo interno più di 25 edifici tra loro continui e definisce il centro urbano di Colmata.

L'area denota altre caratteristiche che la qualificano come centro abitato. Tali peculiarità si rinvencono:

- nella presenza di tre attraversamenti pedonali rialzati che rallentano il traffico in tutto il centro, il primo quello più a nord è posto a circa 120 m dall'intersezione con la strada provinciale, gli altri due si susseguono a circa 110 m e 190 m l'uno dall'altro per formare quindi un tratto "rallentato" pari a circa 500 m, ovvero l'estensione del centro sulla strada delle Terre Rosse;
- in due batterie complete di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani poste, a partire dall'intersezione con la strada provinciale, a circa 220 m e a circa 150 m da quest'ultima
- in tutto il tratto è presente l'illuminazione pubblica.


Tutti indici della presenza di una vita sociale autonoma di un centro urbano.

In posizione mediana al centro sono presenti sul lato est della strada comunale una oliveta e sul lato ovest dei campi coltivati che potrebbero essere ritenuti come un'interruzione. Ad una analisi più attenta si nota come l'oliveta posta sul lato est, che determina un'interruzione tra i fabbricati, abbia una lunghezza in senso nord-sud di circa 70 metri. Questo non interrompe il centro abitato in quanto la porzione sud del centro e quella nord possono essere autonomamente definiti come centri abitati, ovviamente più piccoli di quello complessivo, e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) una tale dimensione dell'interruzione fa sì che non si possa avere un duplice cambio di comportamento da parte dell'utente della strada in quanto 70 metri a 50 Km/h, la velocità massima consentita in un centro urbano, si percorrono in circa 5 secondi e quindi non c'è il tempo materiale per un cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, sostanzialmente un intervallo temporale di questa dimensione viene impiegato solo per la percezione di segnali.

A sud della perimetrazione indicata non è rinvenibile un centro abitato ai sensi del codice della strada ma solo una serie di case sparse fino al porticciolo delle Terre Rosse, anche numericamente

maggiori di 25 ma intervallate da campi coltivati e non. Si vedano a tale proposito le planimetrie allegate in cui si evidenzia la presenza di campi (Allegato 2), e la distanza tra gli assi delle intersezioni degli accessi agli edifici con la strada comunale (Allegato 3).

La ragione essenziale che fa sì che tale zona non possa essere definita come centro abitato è la presenza di terreni, alcuni coltivati altri incolti, che ripetutamente intervallano i gruppi di abitazioni e quindi a nulla vale che le distanze di interruzione tra i fabbricati siano alcune modeste, altre meno, in quanto ai sensi del sopra citato art. 5 del Regolamento manca la presenza di due centri abitati agli estremi dell'interruzione, che è il presupposto affinché modeste interruzioni non inficino la definizione di centro abitato complessivo.




Per quanto riguarda “i segni” di centro abitato presenti nell’area questi sono estremamente labili e riconducibili solo alla presenza della pubblica illuminazione, peraltro interrotta da quella del centro di Colmata nel tratto a cavallo del passaggio a livello per circa 250 metri.

Stante quanto sopra si ritiene di identificare il centro abitato di Colmata come da planimetria allegata (allegato 1B) e di non identificare come centro abitato l’area posta a sud del predetto centro abitato.

Piombino 8/10/2019

Il dirigente del settore
ing Claudio Santi




Inquadramento

**Centro urbano di
Montegemoli
All. 1A**






Inquadramento



Centro urbano di Colmata
All. 1 B



Terreni coltivati




Terreni incolti



Perimetro centro abitato

Scala 1:5.000

Area tra porticciolo Terre
Rosse e Colmata
All. 2





COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 311

Oggetto: Delibera della Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019. Integrazioni e sostituzione planimetria.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sedici** del mese di **ottobre** alle ore **08:00** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Paolo Ferracci	Assessore	-	X
Riccardo Gelichi	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Gianluigi Palombi	Assessore	X	-
Carla Bezzini	Assessore	X	-

Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa la **Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione G. C. 304/2019 con la quale si definivano i perimetri dei centri abitati di Montegemoli e Colmata accogliendo le conclusioni della relazione tecnica allegata all'atto;

Ritenuto di esplicitare con più dettaglio le motivazioni in essa contenute riguardo ad aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, ex art. 3 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada);

Vista la relazione tecnica redatta dal settore Lavori Pubblici ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale che esplicita con maggior dettaglio i contenuti dell'art. 3 del Codice della Strada di cui sopra;

Preso atto inoltre della modifica apportata con l'allegata relazione tecnica al centro urbano di Colmata che consiste nel semplice inserimento di un edificio posto all'estremità sud del centro stesso che nella cartografia allegata alla delibera citata non era visibile e che quindi non modifica il perimetro precedentemente delineato;

Ritenuto di condividere il contenuto della relazione tecnica allegata;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica che si allega;

A voti unanimi e legalmente espressi e con votazione unanime separata per conferire al presente atto l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale che integra la relazione tecnica allegata alla delibera della Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019;
2. di sostituire la planimetria del centro urbano di Colmata, allegato 1 B della delibera G. C. n. 304/2019, con la planimetria 1 B allegata al presente atto;
3. di dare atto che il responsabile della presente procedura è l'ing. Claudio Santi, dirigente del Settore Lavori Pubblici;
4. **di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità.**



Città di Piombino

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

File: C:\Users\csanti\Desktop\OPERE in corso\Colmata centro abitato\Ingressi\Rel Arce Pubbl v01.odt

Oggetto: Integrazione della relazione allegata alla Delibera della Giunta comunale n. 304/2019

L'art. 3 comma 1 punto 8 del D.Lgs. 285/1992, Codice della strada, definisce un centro abitato come:

"Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

Ad integrazione della relazione allegata alla delibera della Giunta comunale n. 304/2019 si ritiene opportuno evidenziare che sulla strada di Colmata nell'attraversamento del centro urbano si attestano tre strade ad uso pubblico con accesso carrabile sulla strada principale.

Le tre strade sono indicate in rosso nella planimetria allegata e conducono a piccoli agglomerati di edifici.

Le strade non sono chiuse da cancelli, non sono identificate da cartelli indicanti la dicitura "Proprietà privata" o da altri elementi che identifichino una proprietà privata, pertanto sono utilizzabili da parte di chiunque e permettono di raggiungere agglomerati di edifici. Le predette strade pertanto sono definibili come strade ad uso pubblico con accesso carrabile sulla strada di Colmata.

Nella estremità sud del centro è presente un complesso di capannoni per la vendita di materiale per la nautica (Acquasport) sul cui fronte è presente un parcheggio riservato ai clienti che ha due ingressi carrabili sulla strada di Colmata. Sul fronte dell'edificio inoltre è stata creata una fascia di sosta adiacente alla strada destinata a parcheggio pubblico.

Le strade sopra indicate sono indicate nella planimetria allegata.

Nella strada di Colmata la sosta è regolamentata da un cartello posto all'ingresso dalla strada della base geodetica (lato nord) che impedisce la sosta su ambo i lati della strada, ma la consente in banchina (Immagine 1), peraltro in molti punti piuttosto larga e pavimentata, comunque tale da permettere la sosta parallelamente all'andamento della strada. Tale possibilità viene ampiamente utilizzata (Immagine 2), grazie alla pavimentazione della banchina e alla larghezza della fascia di sosta tanto da configurarsi come un parcheggio ad uso pubblico lungo la strada.

Si evidenzia inoltre che la strada principale è anche diffusamente accessibile da ingressi pedonali a servizio delle abitazioni che affacciano direttamente sulla fascia di sosta precedentemente descritta tanto che questa viene a svolgere anche la funzione di marciapiede. Si ricorda a tal proposito la presenza di tre attraversamenti pedonali rialzati (Immagine 3).


Non si è quindi in presenza di una strada che passa sul retro di un complesso di edifici senza accessi sulla stessa ma bensì su una strada che prevede il transito pedonale che è un tipico connotato di un centro urbano.

Si allegano tre immagini tratte da Street View che documentano gli ingressi delle tre strade e del parcheggio di Acquasport e tre immagini 1, 2 e 3 nell'allegato IMMAGINI.

Si è posizionato il complesso Acquasport nella cartografia tecnica comunale in quanto nella cartografia in cui si evidenziava il perimetro del centro abitato di Colmata precedentemente utilizzata nella relazione allegata alla delibera della Giunta comunale n. 304/2019 questo non era visibile. Allegato Planimetria del centro urbano di Colmata 1 B.

Piombino, 16/10/2019

Il dirigente del settore
ing Claudio Santi



Allegato
In blu perimetro del centro abitato
In rosso strade di uso pubblico
In verde strada di Colmata

Strada 1

Strada 2

Strada 3

Acquasport

PODERE
LA COLMATA

COLMATA

COLMATA

COLMATA

COLMATA

MONTEGEMOLI

MONTEGEMOLI

IMMAGINI

Punti di vista delle immagini





Strada 1



Strada 2



Strada 3



Acquasport



Immagine 1




Immagine 2



Immagine 3



Inquadramento



Centro urbano di Colmata
All. 1 B



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Giunta Comunale N° 2019/1015 del 16/10/2019

Oggetto: Delibera della Giunta comunale n. 304 del 9 ottobre 2019. Integrazioni e sostituzione planimetria.

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 16/10/2019

il responsabile del Servizio
Santi Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Città di Piombino

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

File: C:\Users\csanti\Desktop\TEMP\022\Rel Distanza mia v02.odt

Oggetto: Relazione sulle distanze tra centri abitati e perimetro dell'impianto di Ischia di crociano in relazione alla delibera GC 304/2019

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale 304/2019 con la quale si rideterminavano i perimetri dei centri abitati di Montegemoli e Colmata si è proceduto ad integrare le misurazioni ivi contenute con altre inerenti la distanza da case sparse.


In particolare le misurazioni sono state condotte dal perimetro del centro abitato al perimetro dell'impianto di smaltimento rifiuti di Ischia di Crociano. Le misurazioni di cui sopra evidenziano come le distanze siano nettamente inferiori ai previsti 500 m prescritti dalla delibera di Giunta Regionale approvata ai sensi della L.R. 25/1998 recante i criteri escludenti per il posizionamento delle discariche a distanza inferiore a 500 tra i perimetri degli impianti.

Nella planimetria allegata si evidenziano in forma grafica i valori delle misurazioni unitamente al perimetro dei centri abitati (Colmata in rosso e Montegemoli in verde) e dell'impianto di Ischia di Crociano (in blu).

Si sono riportate anche le distanze tra due case sparse poste a sud del centro abitato di Colmata ed il perimetro dell'impianto che evidenziano anch'esse distanze inferiori a 500 m.

Piombino, 15/10/2019

Il dirigente del settore
ing Claudio Santi





COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 295

Oggetto: Delibera di indirizzo per la redazione di una variante urbanistica della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate".

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **uno** del mese di **ottobre** alle ore **14:00** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Paolo Ferracci	Assessore	-	X
Riccardo Gelichi	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Gianluigi Palombi	Assessore	X	-
Veronica Piacentini	Assessore	-	X

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa il **Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Piombino è dotato di Piano Strutturale d'Area, definitivamente approvato con deliberazione del CC. n. 52 del 9.05.2007, e di un Regolamento Urbanistico comunale (RUC), definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 25.03.2014;

- che l'area su cui sorge il polo di smaltimento rifiuti di Ischia di Crociano, definita nel Regolamento Urbanistico come F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate", comprende:

1. un impianto per il trattamento dei rifiuti parzialmente dismesso
2. un corpo di discarica per rifiuti urbani e speciali che ha raggiunto il limite di capacità;
3. una discarica per rifiuti industriali chiusa e messa in sicurezza, antistante l'impianto per la saldatrice rotaie lunghe;
4. una discarica per rifiuti industriali chiusa adiacente la discarica per rifiuti urbani e speciali indicata al punto 2;
5. un'area definita come LI53, già usata come discarica abusiva di rifiuti siderurgici, che chiude a sud il complesso degli impianti;
6. un'area destinata ad impianti per il trattamento dei rifiuti provenienti dal ciclo siderurgico
7. un'area destinata alla selezione e trasferimento rifiuti pericolosi e non, gestita dalla soc. Wecologic

il tutto come meglio rappresentato nella cartografia che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Posto che l'area sopra descritta, secondo quanto rappresentato dall'azienda ASL, è esposta ad un rischio sanitario importante essendo ubicata in parte all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Piombino ai fini della bonifica e del risanamento ambientale (SIN) ex L. 426/1998 ed è oggetto di studi e caratterizzazione ambientali oltre che di alcuni studi epidemiologici;

Rilevato come la cittadinanza residente nei pressi dell'impianto risulta pertanto, viste le problematiche ambientali, in contatto con una situazione di rischio ambientale e, conseguentemente, anche sanitario;

Preso atto che a seguito dei disagi rappresentati dai cittadini residenti nella zona della discarica di Rimateria a causa delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto, il Comune di Piombino, di concerto con l'ARPAT e la ASL, decise nell'autunno del 2018 di avviare una campagna di monitoraggio per verificare la consistenza e la provenienza di dette emissioni odorigene, mediante il posizionamento nella zona di Montegemoli di una centralina di monitoraggio per la rilevazione dell'H₂S quale sostanza tipica del processo degenerativo dei rifiuti conferiti in impianti come quello oggetto di analisi;

Rilevato come detto monitoraggio si rendeva necessario anche al fine di corrispondere alle esigenze di esprimere i necessari pareri tecnici in sede di Valutazione di impatto

Ambientale di competenza regionale nel procedimento di ampliamento/raddoppio dell'impianto di discarica di Rimateria;

Rilevato come in esito al predetto monitoraggio è stata accertata la presenza di elevate concentrazioni di H₂S (acido solfidrico) molto superiori alla soglia olfattiva di 7 µg/m³, fino a punte superiori a 30 µg/m³;

Considerato che la ASL, a seguito degli esiti del monitoraggio ha ritenuto di esprimere un proprio parere sanitario ad aprile 2019, nel quale richiama la massima cautela nell'autorizzare qualsiasi nuovo insediamento industriale inquinante per poter capire con il più alto margine di sicurezza se la perturbazione ambientale che si viene a creare abbia o meno ricadute sanitarie statisticamente significative sulla popolazione;

Considerato come la ASL, alla luce delle misurazioni di cui sopra e sulla scorta degli studi epidemiologici esistenti richiama, trattandosi non di fenomeno naturale ma di origine antropica, ad un atteggiamento prudente e in linea con il noto principio precauzionale, mantenendo presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di H₂S più bassi possibili e non superiori ai valori di soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/m³, per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di "annoyance" ovvero il senso di fastidio che deriva dall'inalazione di bassissime concentrazioni di H₂S nell'aria e che può generare sintomatologie psico-organiche di vario genere;

Rilevato come L'ARPAT nel proprio parere emesso ad aprile 2019 ha evidenziato il fatto che i modelli previsionali di diffusione degli impatti odorigeni depositati a corredo della documentazione progettuale per l'ampliamento della discarica di Rimateria e dalle verifiche ARPAT, si prevede espressamente un impatto odorigeno significativo su di un'ampia area di territorio corrispondenti a condizioni di disturbo della cittadinanza;

Ritenuto pertanto come le criticità delle condizioni ambientali legate alla presenza storica degli impianti siderurgici e del SIN di Piombino, unitamente agli esiti del monitoraggio della qualità dell'aria svolta nel corso del 2018/2019, contribuiscono a determinare una condizione igienico sanitaria di particolare attenzione per i cittadini residenti nella zona circostante l'area oggetto del presente provvedimento, tale da giustificare l'adozione del presente atto al fine di evitare che su dette aree possano, anche in futuro, ipotizzarsi soluzioni progettuali di incremento della pressione ambientale e sanitaria a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica;

Posto inoltre che l'area di Ischia di Crociano sopra indicata è ubicata in prossimità di uno svincolo viario caratterizzato da un traffico intenso che nella stagione estiva aumenta considerevolmente;

Considerato che è stato approvato il progetto del prolungamento della SS 398 da Montegemoli a Gagno ove la nuova strada sarà ubicata in fregio alla zona di cui trattasi e che quindi il traffico veicolare che la percorrerà sarà esposto ad un impatto visivo importante;

Considerato che dallo svincolo di cui sopra si raggiunge:

- il centro urbano
- il porto di imbarco per le isole
- la parco della Sterpaia

ove la viabilità è caratterizzata nel periodo estivo in gran parte anche da turisti;

Considerato che gli impianti di smaltimento rifiuti sono ben visibili dalle predette viabilità e dal futuro prolungamento della SS 398, e che la vista di questi ultimi sia da considerarsi un elemento di percezione negativa di un territorio che è alla ricerca di una diversificazione economica ove l'elemento "turismo" è uno dei principali motivi di sviluppo;

Stabilito che, più in generale e come elemento urbanisticamente determinante nell'ottica di un recupero ambientale di un territorio fortemente penalizzato dalla presenza di industrie pesanti, è opportuno assegnare a parti rilevanti di territorio una destinazione con funzione di rigenerazione ambientale anche eliminando destinazioni pregresse che accentuerebbero i problemi oggi insostenibili di un territorio, non a caso classificato come Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche, già gravato dalla presenza dell'industria pesante per tanto tempo fonte di inquinamento;

Stabilito che il problema non può essere risolto solo con la piena attuazione, peraltro necessaria, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per la discarica Asiu (2), la ex discarica Lucchini (4) né dalla messa in sicurezza permanente approvata dal Ministero dell'ambiente per la LI53 (5);

Stabilito altresì che la discarica Asiu già utilizzata per rifiuti urbani e come tale considerata nel Piano regionale dei rifiuti non è più utilizzata da tempo per questa funzione né lo sarà più non solo perché esaurita ma anche perché la programmazione dei rifiuti urbani dell'ATO Rifiuti Toscana Sud non la contempla;

Verificato inoltre che tutta la zona è esterna all'area industriale e che la nuova destinazione congrua con quanto sopra da un lato non interferisce con le attività industriali e dall'altro ne attenua le possibili conseguenze negative per l'ambiente;

Verificato che solo l'impianto Wecologic, per il quale è stata rilasciata recentemente una Autorizzazione Integrata Ambientale con contestuale variante agli strumenti urbanistici, è collocato dentro un contesto industriale attivo che ne pregiudica una possibile destinazione quale quella ipotizzabile ed ipotizzata per le altre aree che costituiscono un insieme esterno all'area industriale;

Per i motivi sopra esposti si ritiene di dover procedere alla redazione di una variante urbanistica che risolva i problemi descritti modificando la destinazione dell'area in modo da metterla in sicurezza sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini residenti nel paraggio limitrofo e della mitigazione dello sfavorevole impatto visivo che si percepisce dalla percorrenza delle strade attualmente in esercizio e da quelle di futura realizzazione e soprattutto come elemento di risanamento ambientale di un'area che per le sue dimensioni contribuisce al risanamento ambientale di tutta la Val di Cornia;

Visto quanto sopra, ad unanimità di voti, legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Di dare indicazione al settore "Pianificazione territoriale ed economica" di predisporre una variante allo strumento urbanistico che preveda di modificare l'attuale destinazione della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate" nell'allegata planimetria in un'area:

- con forte valenza di salvaguardia ambientale che elimini la possibilità di realizzarvi impianti che abbiano ricadute negative, ancorché modeste, sulla salute dei cittadini che abitano nelle vicinanze e su tutto il territorio della Val di Cornia;

- che permetta una riqualificazione paesaggistica della zona mediante la sua rinaturalizzazione, prevedendo quindi la formazione di un parco o comunque di aree verdi.


Di escludere dalla variante di cui al punto precedente l'area identificata con il numero 7 nella predetta planimetria allegata ove si trova l'impianto gestito dalla soc. Wecologic in quanto non presenta le caratteristiche di pericolosità per la salute sopra rappresentate;

Di dare atto che la dott.ssa Monica Pierulivo, in forza della delibera della Giunta Comunale n.95 del 06/04/2018 è il Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Piombino e che pertanto ne esercita il ruolo ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23/05/2018;

Di dare atto che responsabile della presente procedura è l'ing. Claudio Santi, dirigente del settore Programmazione Territoriale ed Economica;

Di dare immediata eseguibilità al presente atto in quanto trattasi del primo passo di un percorso che va a tutelare la salute pubblica e dà origine ad una procedura di natura complessa e caratterizzata da tempi lunghi.

Allegato





COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Giunta Comunale N° 2019/222 del 01/10/2019

Oggetto: Delibera di indirizzo per la redazione di una variante urbanistica della zona F6 "aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate".

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 01/10/2019

il responsabile del Servizio
Santi Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.